

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3795

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PASSIGLI, BASSANINI, ZANDA e MANZELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2006

—————

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, in materia di intermediazione finanziaria

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», noto come «legge Draghi», costituisce una delle più avanzate normative in materia di intermediazione finanziaria e in particolare di offerte pubbliche di acquisto (OPA) e offerta pubblica di scambio (OPS).

Scopo del presente disegno di legge è quello di mantenere integralmente in vita la suddetta «legge Draghi» per quanto concerne i rapporti tra soggetti economici italiani, permettendo invece alle imprese italiane nel caso di OPA e OPS ostili avanzate da imprese straniere di adottare tutti quei comportamenti difensivi - anche in deroga alla legge Draghi - non vietati da direttive europee o possibili secondo la normativa dei Paesi in cui risiede l'offerente dell'OPA o dell'OPS.

La «legge Draghi» continuerebbe a valere nei confronti dell'offerente dell'OPA o del-

l'OPS e nei rapporti tra imprese italiane, ma non penalizzerebbe quest'ultime privandole delle possibilità di difesa consentite invece dalla normativa del soggetto straniero autore di OPA o OPS ostili. Si conseguirebbero insomma i seguenti vantaggi:

1. non modificare la legge Draghi non compiendo così un passo indietro rispetto alla tutela degli azionisti di minoranza e del principio di contendibilità delle imprese e mantenendo tale legge come modello per la normativa dell'Unione europea e degli altri stati europei in materia di OPA e OPS;

2. fornire alle imprese italiane strumenti di maggiore difesa nei confronti di scalate ostili da parte di imprese straniere di Paesi che non riconoscono alle imprese italiane un sufficiente regime di reciprocità.

Il presente disegno di legge non comporta oneri per lo Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 102 è inserito il seguente:

«Art. 102-bis. - (*Offerta avanzata da soggetto residente all'estero*) - 1. In caso di offerta pubblica di acquisto o di scambio nei confronti di una impresa italiana avanzata da un soggetto residente all'estero o controllato da un soggetto residente all'estero, l'impresa italiana sottoposta all'offerta può adottare, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto legislativo, tutti i comportamenti permessi dagli ordinamenti giuridici degli Stati in cui risiede l'offerente o i soggetti che lo controllano e non vietati da direttive dell'Unione europea».

Art. 2.

1. La presente legge non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

